DECRETO LEGISLATIVO RECANTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2024/1711 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2024 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE (UE) 2018/2001 E (UE) 2019/944 PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO DEL MERCATO DELL'ENERGIA ELETTRICA DELL'UNIONE

27 ottobre 2025

INTRODUZIONE

Il recepimento della **Direttiva (UE) 2024/1711** rappresenta un passaggio rilevante per l'evoluzione del **mercato interno dell'energia elettrica** e per l'armonizzazione delle regole europee in materia di sicurezza, flessibilità e tutela dei consumatori. La riforma si inserisce nel quadro delle politiche europee per la transizione energetica, con l'obiettivo di assicurare un sistema elettrico più integrato, resiliente e in grado di sostenere la crescente penetrazione delle fonti rinnovabili. Essa introduce strumenti volti a promuovere la stabilità dei prezzi, a valorizzare la partecipazione attiva dei clienti finali e a rendere più efficiente l'utilizzo delle infrastrutture di rete.

In tale contesto, il decreto legislativo in esame si propone di tradurre tali obiettivi nel quadro nazionale, **rafforzando la competitività del mercato e la protezione dei clienti finali, nonché la capacità del sistema di rispondere in modo flessibile alle nuove esigenze di equilibrio tra produzione e consumo**.

In considerazione della rilevanza strategica del provvedimento, desideriamo sottoporre all'attenzione delle Commissioni alcuni spunti di riflessione che auspichiamo possano contribuire agli approfondimenti in corso.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

- **Possibilità per tutti i clienti finali di scegliere una fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e a tempo determinato e relativo divieto ai fornitori di modifiche unilaterali (art. 2, c.1, lett. b e lett. e)**

La disposizione riconosce a **tutti i clienti finali che ne faranno richiesta, la possibilità di scegliere una fornitura "a prezzo fisso e a tempo determinato"** e pone un divieto ai fornitori di modifiche unilaterali in corso di contratto.

Si evidenzia che il testo presenta alcuni **elementi di incertezza applicativa rispetto alla definizione di "contratto a tempo determinato"**, che rischiano di comprometterne la corretta implementazione. Nello specifico, per il settore energetico, nei contratti con i clienti finali residenziali e quelli con le PMI, vi è una distinzione tra la durata del contratto, le cui condizioni generali sono a tempo indeterminato, e la durata delle condizioni economiche che di norma presentano una scadenza determinata di durata annuale o superiore. Tale distinzione è necessaria, poiché alla scadenza delle condizioni economiche, in assenza di eventuali diverse indicazioni da parte del cliente finale, **non avviene l'interruzione della fornitura**, bensì il fornitore propone un "rinnovo delle condizioni economiche" e il cliente è libero di accettare o meno le nuove condizioni o scegliere una diversa offerta. Invece, nel caso dei contratti le cui condizioni generali sono a tempo determinato (clienti finali business di grandi dimensioni), la scadenza determina l'interruzione del rapporto contrattuale tra le parti e la contestuale interruzione della fornitura.

Occorrerebbe specificare, pertanto, che l'interpretazione corretta della **fornitura "a prezzo fisso e a tempo determinato" si riferisca alle condizioni economiche dei contratti**, per poter assicurare la continuazione della fornitura a scadenza. Al contempo, sarebbe opportuno precisare che il **divieto delle modifiche unilaterali riguardi esclusivamente le proposte di modifica da parte del fornitore nel corso della durata delle condizioni economiche e che non si debba applicare ai rinnovi delle condizioni economiche dopo la scadenza delle stesse**. Tali precisazioni sono volte a garantire la continuità del rapporto contrattuale, senza interruzioni della fornitura.

C1 Confidential

- **<u>Interruzione della fornitura di energia per i clienti vulnerabili e in povertà energetica (art. 2, c. 1, lett. f)</u>**

La disposizione affida all'ARERA il compito di **assicurare la tutela dei "clienti finali vulnerabili e in povertà energetica" dal rischio di interruzioni della fornitura di energia elettrica**. Pur **condividendo i principi ispiratori** della misura, in considerazione della sensibilità e dell'importanza della disposizione, si ritiene **essenziale che il testo possa essere meglio dettagliato** nei profili implementativi al fine di rendere coerente ed efficace l'applicazione della norma nel più articolato contesto nazionale.

In primo luogo, non appare chiaro il **perimetro di applicazione**, in quanto, come è noto, la normativa italiana di recepimento della direttiva (UE) 944/2019 ha fornito una definizione molto ampia di cliente vulnerabile, sulla base del possesso di una delle seguenti casistiche: i. disagio economico o fisico (utilizzo apparecchi salvavita); ii. tutti i clienti di almeno 75 anni, iii. portatori di disabilità (L. 104/1992); iv. residenti in isole minori non interconnesse; v. persone che abitano in strutture di emergenza o temporanee. La vulnerabilità è ritenuta una caratteristica che rappresenta la "capacità" del cliente a sottoscrivere un'offerta sul mercato libero a prescindere dalle condizioni reddituali.

Ne risulta che la definizione di cliente vulnerabile non coincide con quella di povertà energetica, a sua volta definita come l'impossibilità per una famiglia di accedere a servizi energetici essenziali a causa di una pluralità di fattori, tra cui l'inaccessibilità economica, l'elevata spesa per l'energia e la scarsa efficienza energetica delle abitazioni. A tale proposito, si coglie l'occasione per proporre una riflessione più generale della **definizione di vulnerabilità**, che ad oggi risulta molto ampia e che rischia di non tutelare i clienti in effettivo stato di bisogno. Infatti, si evidenzia come il solo fattore età non rappresenti un indicatore sufficiente per identificare una condizione di disagio o vulnerabilità; al contrario, si ritiene opportuno attribuire maggiore centralità alla condizione di fragilità economica dei consumatori, quale elemento prioritario per una corretta identificazione dello stato di bisogno.

Al fine di un'ottimizzazione implementativa, si propone pertanto **l'applicazione puntuale della norma ai clienti che abbiano la caratteristica di vulnerabilità per il solo disagio sociale-economico** ai sensi dell'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 **e che si trovino anche in condizione di povertà energetica**. Si propone pertanto di precisare tale ambito di applicazione nel decreto legislativo in esame, ai fini della definizione della tutela di interruzione della fornitura.

In questo contesto, è altresì importante **salvaguardare il quadro normativo e regolatorio che assicura la tutela dei clienti attraverso la fornitura di ultima istanza**, anche ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2, comma 2 dello schema di decreto legislativo in esame. Nello specifico, ai fini di tutelare tali clienti in effettivo bisogno, sarebbe auspicabile, nel caso dell'introduzione di un divieto di disconnessione, che vengano salvaguardati i processi propedeutici al passaggio di questi clienti nel servizio di ultima istanza a loro dedicati (es. costituzione in mora).

A questo proposito, inoltre, a tutela degli operatori, sarebbe auspicabile prevedere l'istituzione di uno specifico meccanismo per ristorare i mancati ricavi derivanti dalla morosità dei clienti.

- **<u>Tempistica per il cambio fornitore di energia elettrica (art. 3)</u>**

Si accoglie con favore la disposizione che modifica la definizione dei tempi di **cambio fornitore in 24 ore**, da rendere operativa entro il 2026. La misura rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore contendibilità del mercato e una più agevole mobilità dei clienti finali.

La norma interviene, in particolare, per **correggere una precedente tempistica di attuazione** non coerente con la necessità di un'evoluzione del quadro regolatorio e con la complessità tecnica del processo di switching. È pertanto essenziale che la fase di implementazione sia accompagnata da un adeguato coordinamento tecnico tra operatori, gestori di rete e autorità competenti, così da garantire l'affidabilità del processo e la piena tutela del cliente finale. Si evidenzia, inoltre, che la tempistica effettiva di cambio fornitore dipende in larga misura dai processi e dalle funzionalità del Sistema Informativo Integrato (SII), che costituisce l'infrastruttura di riferimento per la gestione dei flussi informativi tra operatori della filiera. Per raggiungere l'obiettivo di

C1 Confidential

riduzione della tempistica a 24 ore sarà pertanto necessario procedere a numerosi adeguamenti dei sistemi informatici e dei processi operativi che impattano tutto il sistema integrato coinvolto, in coerenza con gli standard tecnici europei e con i requisiti di sicurezza e affidabilità dei dati.

- **Obblighi di copertura del rischio per i fornitori di energia (art. 4)**

Si apprezzano le disposizioni che introducono **obblighi per i fornitori di energia elettrica**, che servono più di 200.000 clienti finali, a mettere in atto **strategie di copertura finalizzate alla gestione del rischio volatilità dei prezzi nei mercati all'ingrosso**. Si tratta di una norma volta ad assicurare la **responsabilizzazione** degli operatori, a beneficio dei clienti, soprattutto nell'attuale contesto di forte volatilità dei prezzi. Infatti, nel caso di un'eccessiva esposizione al rischio di mercato, la volatilità dei prezzi potrebbe comportare il fallimento degli operatori poco responsabili che non mettono in atto un'adeguata strategia di hedging. Nel caso di fallimento del proprio fornitore, i clienti rimarrebbero senza fornitore e sarebbero costretti a ricorrere alla fornitura di ultima istanza. Inoltre, come avvenuto per alcuni casi in passato, l'introduzione di eventuali meccanismi, volti alla socializzazione delle perdite o alla possibilità di rinegoziare i contratti ex post, arrecherebbero danni a tutto il sistema nel suo complesso.

- **Introduzione di accordi di connessione flessibile alla rete di trasmissione e alla rete di distribuzione (art. 7)**

Con riferimento agli **accordi di connessione flessibile**, si condivide il principio che introduce la possibilità, prevista dal provvedimento, di stipulare – nelle aree di rete congestionate – accordi tra **Terna o i distributori locali** e gli utenti per definire capacità massime di immissione o prelievo, capacità flessibile, durata, oneri e condizioni di una eventuale conversione in connessione stabile. Lo strumento potrà contribuire a una **migliore gestione delle limitazioni di rete e a un utilizzo più efficiente delle infrastrutture esistenti**. In considerazione della strategicità dello strumento dell'accordo di connessione, si auspica che i successivi passaggi implementativi assicurino il rispetto delle esigenze di sistema e di mercato.

C1 Confidential